



COMUNE DI CASALROMANO PROVINCIA DI MANTOVA

RETICOLO IDRICO MINORE (d.g.r. n.7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i)

OGGETTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE

DATA

marzo 2014

aggiornato e modificato a seguito delle osservazioni

FILE

Regolamento di polizia idraulica.doc

REDATTO DA



Garda Chiese
consorzio di bonifica

ELABORATO

1

SEDE: corso Vittorio Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
tel. 0376 321278 fax 0376 322486

UFFICIO OPERATIVO: via A.T. E. Guerra, 1 loc. C. Lagusello - 46040 MONZAMBANO (MN)
tel. 0376800090 fax 0376809300

Indice

Titolo I – NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CONTENUTI	4
ARTICOLO 2 – ELABORATO CARTOGRAFICO	4
ARTICOLO 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	4
Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE	5
ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	5
ARTICOLO 5 - COMPETENZE	6
Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	6
ARTICOLO 6 - CRITERI.....	6
ARTICOLO 7 – INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO.....	7
ARTICOLO 8 - DELIMITAZIONE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA.....	7
ARTICOLO 9 - DELIMITAZIONE FASCE A SALVAGUARDIA	7
Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	8
ARTICOLO 10 – ATTIVITÀ VIETATE.....	8
ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.....	8
ARTICOLO 12 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	10
ARTICOLO 13 – SOTTOPASSI	11
ARTICOLO 14 - GRIGLIE.....	11

ARTICOLO 15 - ARGINI.....	12
ARTICOLO 16 - CANALIZZAZIONI AGRICOLE - FOSSI E SCOLINE	12
ARTICOLO 17 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA	12
ARTICOLO 18 - SCARICO IN CORSO D'ACQUA.....	13
ARTICOLO 19 – CORSI D’ACQUA NON APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO...	14
Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	14
ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ VIETATE	14
ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.....	15
ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ CONSENTITE	17
ARTICOLO 23 – ACCESSO ALLE FASCE DI RISPETTO.....	17
ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI	18
ARTICOLO 25 – CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	18
Titolo VI - AUTORIZZAZIONI	19
ARTICOLO 26 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE A FINI IDRAULICI	19
ARTICOLO 27 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	20
Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI	20
ARTICOLO 28 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	20
ARTICOLO 29 – DANNI	21
ARTICOLO 30 – SANZIONI	21

ARTICOLO 31 – RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	21
ARTICOLO 32 – RICHIESTE DI SDEMANIALIZZAZIONE	21
ARTICOLO 33 – MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE	22
ARTICOLO 33 – NORMA TRANSITORIA.....	22

Titolo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:

- a) il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato nell'elaborato cartografico di cui al successivo art. 2;
- b) le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
- c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico;
- d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione/concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto;
- e) le procedure di autorizzazione/concessione;
- f) l'attività di polizia idraulica;
- g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

Articolo 2 – Elaborato cartografico

Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la Tavola 2 "Reticolo Idrico Minore – Elaborato cartografico" (d.g.r. n° 7868 del 25/01/02, n° 7/13950 del 01/08/2003 e s.m.i.)" 1:5.000.

Articolo 3 – Campo di applicazione e definizioni

3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:

3.1.1 "corso d'acqua": qualsiasi corso d'acqua naturale o artificiale, a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di

acque reflue industriali (Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/77);

3.1.2 "acque superficiali": tutte le acque superficiali aventi le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua;

3.2.1 "concessione" : provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso per l'esecuzione di opere ed interventi che interferiscono con aree demaniali;

3.2.2 "autorizzazione" : provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito per l'esecuzione di opere ed interventi su aree di natura giuridica privata.

Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 4 - Individuazione del reticolo idrico

4.1 Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/7868 del 25/01/02, n° 7/13950 del 01/08/2003 e s.m.i., il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal **reticolo idrico principale**, dal **reticolo idrico di bonifica** e dal **reticolo idrico minore**.

4.2 Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d'acqua di cui all'allegato A della DGR n. 883 del 31/10/2013 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.3 Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d'acqua di cui all'allegato D della DGR n. 883 del 31/10/2013 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.4 Appartengono al **reticolo idrico minore**, per differenza, tutte le acque superficiali riunite in un corso d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale o a quello di bonifica; sono escluse le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

4.5 In sede di prima applicazione delle presenti norme, il reticolo idrico minore è quello rappresentato con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.6 In conseguenza delle modifiche a cui è stato sottoposto il territorio comunale, la presenza di un corso d'acqua avente le caratteristiche precedentemente descritte, anche se non rappresentato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, obbliga

chiunque intenda effettuare qualsiasi intervento sul corso d'acqua medesimo e relative fasce di rispetto a segnalare preliminarmente tale presenza ai competenti Uffici comunali, per i successivi aggiornamenti cartografici e l'applicazione delle presenti norme.

4.7 L'eventuale esclusione di corsi d'acqua dall'applicazione delle presenti norme potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica, secondo la procedura individuata al seguente art. 33.

Articolo 5 - Competenze

5.1 Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico minore ricadente nel territorio comunale sono attribuite al Comune di Casalromano, per i corsi d'acqua demaniali e non, appartenenti al reticolo idrico minore.

5.2 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore va intesa come rete irrigua di servizio di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 6 - Criteri

6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- a) delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- b) delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- c) della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tombinati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Articolo 7 – Individuazione fasce di rispetto

7.1 Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, distinte in:

- a) **fascia ad alto grado di tutela**, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi;
- b) **fascia a salvaguardia**, per piantagioni, siepi e smovimenti del terreno.

7.2 Nell'elaborato cartografico, le ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

Articolo 8 - Delimitazione fasce ad alto grado di tutela

8.1 Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 10,00**.

8.2 La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) e per i tratti tombinati.

Articolo 9 - Delimitazione fasce a salvaguardia

Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto a salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 2,00**.

Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Articolo 10 – Attività vietate

E' fatto divieto assoluto di:

- a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua,
- c) posizionare longitudinalmente, in alveo, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11;
- d) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- e) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- f) abbattere o sradicare gli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- g) formare pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il normale corso delle acque.

Articolo 11 - Attività soggette ad autorizzazione/concessione

11.1 Sul reticolo idrico minore, come individuato all'articolo 4, sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione/concessione dell'Ente competente:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita

unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- c) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
- d) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, purché interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;
- e) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere che non determinano riduzione della sezione idraulica. Per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "a" e "b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99); per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica. In entrambi i casi il Comune, in sede di rilascio della concessione, potrà esprimere prescrizioni di dettaglio relativamente alla realizzazione dell'opera; in ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno comunque:
 - restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla

possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti;

- f) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettrica, telefonica, ecc.);
- g) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale, ciclabile e carrabile;
- h) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo qualora l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
- i) lo scarico di acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

11.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

11.3 Per ogni progetto d'intervento il Comune ha la facoltà di richiedere uno studio di compatibilità idraulica realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

Articolo 12 - Regimazione delle acque superficiali

12.1 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

12.2 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

12.3 Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

12.4 I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Articolo 13 – Sottopassi

13.1 I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

13.2 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

13.3 Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 14 - Griglie

14.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

14.2 Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

14.3 La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

14.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

Articolo 15 - Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

Articolo 16 - Canalizzazioni agricole - fossi e scoline

16.1 Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

16.2 E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

16.3 Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

Articolo 17 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

17.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 11, in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

17.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.

17.3 Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

Articolo 18 - Scarico in corso d'acqua

18.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs.152/06 e s.m.i.), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.

18.2 La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.

18.3 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica di cui all'art.4.2 e 4.3, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.

18.4 Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal P.T.U.A. che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

18.5 Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

18.6 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.

18.7 E' compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

Articolo 19 – Corsi d’acqua non appartenenti al reticolo idrico

19.1 I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d’acqua non appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica sono obbligati alla manutenzione dell’alveo del corso d’acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d’acqua stesso al fine di evitare danni all’alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d’acqua ed il regolare deflusso delle acque.

19.2 I proprietari dovranno assicurare il mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

19.3 E' vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

19.4 Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4.5, gli interventi sui corsi d’acqua non appartenenti al reticolo idrico minore sono subordinati a preventiva comunicazione, con assunzione di responsabilità, al Comune.

Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 20 - Attività vietate

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) l’interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle

acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;

- d) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica idraulica e/o ambientale, e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e/o ambientale;
- e) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o messa a dimora, ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, fatta eccezione e previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni salvo i disposti di cui all' art. 22;

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono altresì vietati:

- il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- il pascolo e la permanenza del bestiame.

Articolo 21 - Attività soggette ad autorizzazione/concessione

21.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili solo dopo rilascio di autorizzazione/concessione da parte dell'Ente competente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- d) le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a **metri 4,00** dal ciglio di sponda, mentre nei

casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza non dovrà essere inferiore a **metri 1,50**. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione che per l'eventuale ripristino che saranno quindi a carico del proprietario;

- e) la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- f) il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
- g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
- h) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. E' da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
- i) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

21.2 Ogni progetto d'intervento dovrà essere realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico-ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.

21.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.

21.4 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Articolo 22 - Attività consentite

22.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale;

22.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

Articolo 23 – Accesso alle fasce di rispetto

Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

Articolo 24 – Obblighi dei proprietari frontisti

24.1 I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
- b) tener sempre bene efficienti e puliti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- c) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- d) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

24.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.

24.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Articolo 25 – Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario

Sul territorio comunale, oltre al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, operano i seguenti Consorzi che svolgono esclusivamente un servizio di distribuzione irrigua attraverso una rete di canalizzazioni in parte artificiale (canalette in c.a.):

- Consorzio Irriguo Vaso Picenarda;
- Consorzio Irriguo Vaso Conta;

Sulla rete di distribuzione gestita dai citati Consorzi ed individuata in cartografia, continueranno a valere le disposizioni di cui ai singoli regolamenti degli stessi; in caso di carenza normativa valgono le norme del presente Regolamento.

Le autorizzazioni o concessioni su tali corsi d'acqua, richieste con la procedura di cui al seguente art. 26, verranno pertanto rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa acquisizione del parere favorevole del relativo Consorzio.

Titolo VI - AUTORIZZAZIONI

Articolo 26 – Rilascio di autorizzazione/concessione a fini idraulici

26.1 Le richieste di autorizzazione/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art.5.

26.2 Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

26.3 La relazione idraulica-geologica che accompagnerà le richieste di autorizzazione/concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.

26.4 E' inoltre di competenza del beneficiario dell'autorizzazione/concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

26.5 L'autorizzazione/concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

26.6 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

26.7 La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile; per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il provvedimento di assenso può essere revocato dall'Ente concedente e la revoca determina la inidoneità del provvedimento autorizzativo rilasciato a produrre ulteriori effetti senza obblighi di indennizzo da parte del

revocante. Per la pronuncia di decadenza si adottano i criteri previsti all'art.8 comma 6 del Regolamento Regionale di polizia idraulica 8/02/2010 n. 3.

Nel caso di trasferimento o sub ingresso di strutture che beneficiano di autorizzazione/concessione, il Concessionario dovrà farne immediata denuncia scritta all'Ente concedente ed al nuovo subentrante, restando comunque tenuto all'osservanza degli obblighi assunti sino a quando il nuovo titolare non abbia chiesto e ottenuto regolare sub ingresso nell'autorizzazione stessa.

Articolo 27 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio autorizzazione/concessione

27.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 25, le richieste di autorizzazione/concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.

27.2 Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

27.3 In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta sarà dichiarata irricevibile e quindi archiviata.

27.4 Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

27.5 I soggetti che presentano istanza di autorizzazione/concessione sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese di istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere

costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Articolo 29 – Danni

A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 30 – Sanzioni

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

Articolo 31 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica

31.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 29 e sono comunicate alla Regione Lombardia.

31.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Articolo 32 – Richieste di sdemanializzazione

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 dovrà fornire il nulla osta idraulico.

Articolo 33 – Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale la modifica del reticolo idrico minore nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 33 – Norma transitoria

E' fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.